

REGOLAMENTO (CEE) N. 4018/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

che proroga il dazio antidumping provvisorio istituito sulle importazioni di urea originarie dell'Austria, degli Stati Uniti d'America, dell'Ungheria, della Malaysia, della Romania e del Venezuela

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2623/88⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originarie dell'Austria, degli Stati Uniti d'America, dell'Ungheria, della Malaysia, della Romania e del Venezuela;

considerando che alcuni esportatori hanno chiesto la proroga del periodo di validità del dazio antidumping provvisorio adducendo la necessità di un periodo supplementare per poter difendere i propri interessi; che dette richieste sembrano giustificate;

considerando che suddetti esportatori effettuano una percentuale rilevante delle transazioni commerciali in questione;

considerando che l'esame dei fatti non ha potuto essere effettuato nei termini previsti ed è pertanto opportuno rispondere favorevolmente a questa richiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È prorogato per un periodo non superiore a due mesi il dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 2623/88 sulle importazioni di urea originarie dell'Austria, degli Stati Uniti d'America, dell'Ungheria, della Malaysia, della Romania e del Venezuela.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fermo restando l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e qualsiasi altra decisione del Consiglio, il presente regolamento è applicabile fino all'adozione di misure definitive da parte del Consiglio ma, al più tardi, fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 27 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 235 del 25. 8. 1988, pag. 5